

CAMERA ARBITRALE – CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI

ARBITRO UNICO: [REDACTED]

ARBITRATO [REDACTED]

(domanda di arbitrato prot. N. 10700 del 25.02.2020 – determina di nomina della C.C.I.A.A. di Napoli n. 3 del 02.03.2020)

LODO ARBITRALE

nel procedimento arbitrale promosso da

sig. [REDACTED]
residente in I [REDACTED], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [REDACTED] e Alfredo Riccardi, giusta procura allegata alla domanda di arbitrato, elett.te domiciliato presso lo Studio legale Riccardi in Napoli – Centro Direzionale Isola A/7, P.E.C.: studio@pec.riccardilex.com;

CONTRO

[REDACTED]
[REDACTED], codice fiscale e partita IVA n. [REDACTED] in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, [REDACTED] C.F. [REDACTED] residente [REDACTED] elett.te domiciliata in [REDACTED] dal quale è rappresentata e difesa giusta procura come in atti, P.E.C.: [REDACTED]

AVENTE AD OGGETTO

Esclusione del socio moroso ai sensi dell'art. 2466 c.c.

L'Arbitro Unico, [REDACTED] l'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di ottobre, presso il proprio studio professionale sito [REDACTED], sede dell'Arbitrato, ha pronunciato il seguente lodo nella controversia arbitrale rituale tra le parti in epigrafe indicate, avente ad oggetto l'esclusione del socio [REDACTED], istante, ai sensi dell'art. 2466 c.c.

FATTO

Con domanda di arbitrato prot. N. 10700 del 25.02.2020, il signor [REDACTED], socio della società '[REDACTED]' dava inizio al presente procedimento arbitrale avverso e per l'annullamento, previa declaratoria di illegittimità, della delibera/determinazione del 29.11.2019 assunta dall'amministratore unico, signor [REDACTED], della società '[REDACTED]' e comunicata al signor [REDACTED] con raccomandata a/r n. 15358274337-3 consegnata in data 02.12.2019, con la quale il signor [REDACTED] veniva escluso dalla compagine sociale della '[REDACTED]', ai sensi dell'articolo 2466 c.c., per effetto del mancato versamento del 75% del capitale sociale sottoscritto, corrispondente ad euro 22.500,00, all'esito di delibera del 12.02.2019 di aumento a pagamento del capitale sociale della '[REDACTED]', il tutto con vittoria di spese di lite.

Ai sensi e per gli effetti della clausola compromissoria, contenuta nell'art. 22 dello Statuto Sociale della "[REDACTED]" – che testualmente dispone: "ART. 22 - *Le controversie insorgenti fra i soci o tra i soci e la società ed aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori o nei loro confronti, fatta eccezione per le controversie nelle quali la legge richieda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sono deferite al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto. L'arbitro è nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. nella cui circoscrizione la società ha la sua sede legale secondo quanto richiesto dalla parte più diligente*" – il Presidente della C.C.I.A.A. di Napoli, territorialmente competente, investito della questione, con determinazione presidenziale n. 3 del 2 Marzo 2020, nominava a svolgere le funzioni di Arbitro Unico, per la controversia in epigrafe, l [REDACTED] del Foro di Napoli, nato a [REDACTED] al quale veniva attribuita la facoltà di regolare lo svolgimento del procedimento nel modo ritenuto più opportuno, trattandosi di arbitrato non amministrato dalla C.C.I.A.A.

Il Decreto Presidenziale di nomina veniva ritualmente notificato alle parti, che non presentavano opposizioni né istanze di ricusazione nei termini di legge.

L'Arbitro Unico, [REDACTED] formalmente accettava l'incarico con P.E.C. inoltrata in data 11.03.2020.

In data 20.03.2020, la difesa della società "[REDACTED]" presentava memoria di costituzione e risposta nel presente procedimento arbitrale, in cui, contestando le pretese dell'istante, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"Preliminarmente, dichiarare l'improcedibilità della domanda non essendo la determina di esclusione del socio ex art. 2466 c.c. impugnabile. Gradatamente, nel merito confermare la delibera dell'Organo Amministrativo del 29.11.2019, notificata al signor [REDACTED] in data 02.12.2019, con il quale quest'ultimo veniva escluso dalla compagine ai sensi e per gli effetti dell'art. 2466 c.c. per preliminarmente di mancato versamento del conferimento (pari ad € 22.500,00) per aumento di capitale deciso con delibera assembleare del 12.02.2019 e sottoscritto. Il tutto con vittoria di spese e onorari di lite"*.

Il giorno 25.05.2020, a seguito della ripresa di tutte le attività dopo l'interruzione (Lockdown) a causa dell'emergenza sanitaria COVID19, l'Arbitro Unico, valutata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 816bis c.p.c., inviava a mezzo P.E.C. (al domicilio telematico eletto) ai difensori delle parti, così come costituite, il progetto di regolamento arbitrale, ivi compresa la liquidazione delle spese previste del procedimento, al fine di consentire di presentare eventuali osservazioni.

Ciascuna delle parti, rispettivamente con P.E.C. del 12.06.2020 per [REDACTED] e con P.E.C. del 05.06.2020 per la società "[REDACTED]", inoltrava, per il tramite dei rispettivi difensori, espressa dichiarazione scritta di accettazione del regolamento arbitrale del procedimento.

Con il suddetto regolamento, l'Arbitro Unico procedeva a scadenzare le udienze e il procedimento da seguire, provvedendo altresì a preventivamente liquidare le spese del giudizio arbitrale. La sede dell'arbitrato veniva stabilita in [REDACTED] presso lo studio professionale dell'Arbitro Unico, [REDACTED]

Conformemente a quanto stabilito all'art. 4 del Regolamento Arbitrale, la prima udienza di comparizione veniva fissata per il giorno 15.06.2020, ore 11, presso la sede dell'Arbitrato.

A seguito di intercorsi telefonici e via P.E.C., veniva concordata tra l'Arbitro e i difensori delle parti una modalità telematica di svolgimento della prima udienza, e precisamente a mezzo di Videoconferenza, attese le difficoltà logistiche e di ordine pubblico dovute al persistere dell'emergenza sanitaria cagionata dalla pandemia di COVID19.

Nelle more della designazione dell'Arbitro Unico e della formale costituzione del presente procedimento arbitrale, il sig. [REDACTED] spiegava, altresì, domanda cautelare (*ex art. 700 c.p.c.*) dinanzi il Tribunale delle Imprese di Napoli al fine di far sospendere, immediatamente, l'efficacia della

delibera/determina della società “ [REDACTED] ” del 29.11.2019 assunta dall’amministratore unico sig.

[REDACTED]
Il Tribunale delle Imprese di Napoli, nella persona del G.I., dott. [REDACTED] con decreto reso il 04.03.2020 sospendeva, *inaudita altera parte*, la delibera della “ [REDACTED] .” del 29.11.2019 e, all’esito dell’udienza del 21.05.2020 di conferma, revoca e/o modifica della misura cautelare adottata *inaudita altera parte*, ascoltate le istanze delle parti e verificata la cessata materia del contendere, con ordinanza del 26.05.2020 dichiarava la cessazione della materia del contendere e condannava, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, la società “ [REDACTED] ” al pagamento delle spese del giudizio cautelare.

In data 13.06.2020, la difesa della società “ [REDACTED] .” integrava e precisava la propria domanda nel presente giudizio arbitrale, chiedendo all’Arbitro Unico di provvedere in tal senso: *“Preliminarmente, dichiarare l’improcedibilità della domanda non essendo la determina di esclusione del socio ex art 2466 c.c. impugnabile • Gradatamente, nel merito confermare la delibera dell’Organo Amministrativo del 29.11.2019, notificata al sig. [REDACTED] in data 02.12.2019, con il quale quest’ultimo veniva escluso come socio con conseguente riduzione del capitale sociale, solo per la parte corrispondente al conferimento dovuto in forza della sottoscrizione dell’aumento ai sensi e per gli effetti dell’art. 2466 c.c. per preliminare di mancato versamento del conferimento (pari ad € 22.500,00) per aumento di capitale deciso con delibera assembleare del 12.02.2019 e sottoscritto, rimanendo il sig [REDACTED] socio per la quota parte corrispondente al capitale inizialmente versato • il tutto con vittoria di spese ed onorari di lite”.*

Alla prima udienza del 15.06.2020, l’Arbitro Unico esperiva il tentativo di conciliazione della controversia, raccogliendo le proposte transattive formulate dalle parti, per il tramite dei loro difensori, e rinviava all’udienza del 29.06.2020 al fine di consentire l’approfondimento delle trattative per il bonario componimento della lite.

All’udienza del 29.06.2020, tenutasi sempre in modalità telematica, L’Arbitro Unico, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione e richiamando l’art. 4 del Regolamento Arbitrale approvato, concedeva alle parti giorni 30 per dedurre, eccepire, specificare, riformulare l’accordo transattivo, precisare la domanda e quant’altro attinente il *petitum* e la *causa petendi*, concedeva altresì giorni 20 dalla scadenza del primo termine per replicare, ognuno per la proprie ragioni, alle avverse eccezioni e deduzioni, qualificando come perentori i termini concessi, riservandosi all’esito dell’ulteriore udienza l’invito alle parti per la precisazione delle conclusioni.

I difensori delle parti, rispettivamente con P.E.C. del 28.07.2020 per l'Avv. [REDACTED] e con P.E.C. del 29.07.2020 per gli Avv. Carbone-Riccardi, inoltravano le proprie note autorizzate ex art. 4 Regolamento Arbitrale, e, con successive P.E.C. nel rispetto dei termini concessi, le rispettive note di replica.

All'udienza del 28.09.2020, L'Arbitro Unico invitava le parti a rassegnare le proprie conclusioni: le parti si riportavano ai rispettivi atti e conclusioni già formulate, con vittoria di spese di lite.

L'Arbitro Unico si riservava per l'emissione del lodo arbitrale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, occorre soffermarsi sull'eccezione di improcedibilità della domanda, formulata dalla resistente società '[REDACTED]'. L'eccezione è infondata e va respinta.

Al riguardo, si osserva che la questione giuridica sottesa alla vicenda processuale in esame riguarda la possibilità del socio moroso di società a responsabilità limitata di essere escluso con decisione dell'organo di amministrazione (ex art. 2466 c.c.) e la tutela che l'ordinamento giuridico gli garantisce: in particolare, se è consentito al socio escluso di esercitare il diritto di impugnativa contro la decisione, come avviene all'interno delle società per azioni.

Sul punto, Questo Arbitro ritiene doversi affermare l'impugnabilità della decisione dell'amministratore unico di esclusione del socio, dovendo trovare applicazione analogica il disposto di cui all'art. 2388 c.c. anche alle s.r.l.

Come sostenuto dalla giurisprudenza prevalente di merito e di legittimità, infatti, *“la decisione di esclusione del socio moroso (e di esclusione parziale – riduzione della quota), adottata dall'amministratore unico di società a responsabilità limitata, ex art. 2466 c.c., ben può essere impugnata dal socio stesso, dovendo ritenersi applicabile analogicamente l'art. 2388 c.c. che consente al socio di impugnare le deliberazioni dell'organo amministrativo (potenzialmente) lesive dei suoi diritti. Lo schema di tutela applicabile è quello di cui all'art. 2378 c.c.”* (ex multis, Tribunale Palermo Sez. spec. Impresa, 09/06/2015; nello stesso senso Tribunale Catania, sez. IV, 10/04/2013).

Una soluzione diversa da quella che si ritiene di dover condividere, confliggerebbe, all'evidenza, con il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione.

Orbene, se è vero che la norma di cui all'art. 2475 ter c.c. prevede solo l'impugnazione, ad opera degli amministratori, delle decisioni adottate dall'organo amministrativo con voto determinante di amministratore in conflitto di interesse con la società, tuttavia non può trarsene alcuna limitazione alla

facoltà di impugnazione di altri soggetti e per ragioni diverse da quelle riconducibili al conflitto di interessi.

D'altro canto, i rimedi contemplati dall'art. 2476, 2° comma, cc (poteri di informazione e di consultazione), esperibili dal singolo socio, diretti ad assicurare la corretta gestione della società e prodromici all'azione di responsabilità, non costituiscono uno strumento di tutela specifica dei diritti del socio sulle sue quote di partecipazione.

Difatti, la disciplina di cui all'art. 2476, comma 2, c.c. prevede, unicamente, un diritto di informazione e consultazione a favore del socio nel caso di comportamenti che si presumono scorretti adottati dagli amministratori: tale tutela, preventiva rispetto alla *mala gestio* dell'organo di amministrazione, rappresenta una buona arma di difesa del socio che partecipa, e vuole continuare a partecipare, alla vita sociale.

Tuttavia, a ben vedere, nel caso di esclusione del socio ad opera degli stessi amministratori, limitare la forma di tutela del socio ad una mera facoltà di consultazione del verbale consiliare e alla richiesta delle informazioni (*rectius* motivazioni) che sottendono la decisione di esclusione, determina un notevole arretramento della possibilità del singolo socio (escluso) di reagire di fronte a eventuali comportamenti illeciti degli amministratori.

In ossequio al principio costituzionale di cui all'art. 24 Cost., pertanto, l'applicazione analogica dell'art. 2388 c.c. deve ritenersi un dato certo ed acquisito.

Invero, il pieno diritto del socio di poter impugnare la deliberazione consiliare, che sia potenzialmente lesiva dei suoi diritti sociali, costituisce principio generale dell'ordinamento, come acclarato dalla stessa Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n.10188/2011, addirittura con riferimento ad enti non societari come le associazioni non riconosciute, allorquando sancisce il diritto all'impugnativa *“quando si tratti di deliberazioni di organi consiliari rispetto alle quali al socio o all'associato non compete alcun diritto di partecipazione diretta e che, proprio per questo, in tanto sono da lui impugnabili in quanto idonee a ledere una sua posizione soggettiva specificamente tutelata dall'ordinamento, come chiaramente esplicitato, per quel che concerne le società azionarie, dal quarto comma dell'art. 2388 c.c. Norma, questa, che ben distingue la legittimazione ad impugnare i deliberati consiliari ad opera dei componenti assenti o dissenzienti dello stesso organo collegiale (oltre che ad opera del collegio sindacale), fondata sul mero fatto che essi siano stati assenti o dissenzienti rispetto alla deliberazione ipoteticamente illegittima, dalla legittimazione dei soci, come tali estranei all'organo collegiale, che sussiste solo in quanto possa postularsi che detta deliberazione abbia concretamente leso un loro diritto. Trattasi di un principio di ordine generale”*.

Ne consegue, all'esito delle suesposte argomentazioni in diritto, la piena legittimità dell'impugnativa di parte istante e, di conseguenza, la procedibilità della domanda e l'infondatezza dell'eccezione di parte resistente, che viene, pertanto, rigettata.

2. Nel merito, risolutivo della presente controversia risulta essere il principio di diritto affermato dalla recentissima decisione della Suprema Corte di Cassazione, n. 1185/2020, costituente un arresto giurisprudenziale di indubbia importanza, sia per chiarezza argomentativa che per rilevanza delle implicazioni coinvolte.

Come affermato dagli Ermellini, infatti, *“il socio moroso nel versamento dei conferimenti dovuti per l'aumento di capitale non può essere escluso. Nel caso di mora del socio nell'esecuzione dei versamenti, dovuti alla società a titolo di conferimento per il debito da sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale deliberato dall'assemblea nel corso della vita della società, il socio non può essere escluso, essendo egli titolare della partecipazione sociale sin dalla costituzione della società; pertanto, ferma la permanenza del socio in società per la quota già posseduta, l'assemblea deve deliberare la riduzione del capitale sociale solo per la misura corrispondente al debito di sottoscrizione derivante dall'aumento non onorato, fatto salvo solo il caso in cui lo statuto preveda l'indivisibilità della quota”* (Cassazione civile sez. I, 21/01/2020, (ud. 03/07/2019, dep. 21/01/2020), n.1185).

Nell'affermare detto principio, la Suprema Corte di Cassazione muove, innanzitutto, dalla premessa secondo cui l'art 2466 c.c. trova applicazione anche qualora il debito in capo al socio rimasto insoddisfatto derivi dalla sottoscrizione di un aumento di capitale, trattandosi di disposizione che mira a preservare l'effettività del capitale sociale.

La Cassazione, nello specifico, analizza la portata dell'art. 2466 c.c., che, in esito al procedimento di legge descritto dalla norma e laddove non siano state possibili soluzioni meno drastiche, prevede che il socio venga escluso dalla società, con corrispondente riduzione del capitale sociale, l'ente *“trattenendo le somme riscosse”*.

Trattasi, spiega la S.C., di una riduzione del capitale sociale nominale per la parte non versata, ma reale per quella già versata.

Nel meccanismo previsto dall'art. 2466 c.c., infatti, qualora il socio venga escluso, sebbene egli fosse moroso solo in parte e non per l'intero debito del conferimento, la riduzione del capitale in proporzione all'intera quota finisce per costituire – per la parte corrispondente ai versamenti già eseguiti – una riduzione non solo nominale, ossia di mero adeguamento alle effettive risorse conferite in società, ma in parte reale, permettendo di “liberare” i corrispondenti importi, non più vincolati a capitale. Si tratta

delle “somme riscosse”, che vengono legittimamente “trattenute” dalla società, ai sensi degli artt. 2344, comma 2, e 2466, comma 3, c.c., andando a costituire una riserva, e non più la posta corrispondente al vincolo del capitale, sia pure sempre nell’ambito del patrimonio netto.

E tuttavia, precisa la Corte, *“tale meccanismo, esplicitamente previsto dalla norma con riguardo alla sottoscrizione parziale di un’unitaria operazione, non può tuttavia essere esteso al caso in cui il socio, in virtù di una precedente sottoscrizione attuata in fase di costituzione o anche di un pregresso aumento del capitale, fosse già tale, e senza debiti di conferimento, prima dell’aumento che abbia condotto alla morosità in tal modo sanzionata. In tale evenienza, il socio non potrà, invero, essere escluso, mentre la riduzione del capitale riguarderà, in modo corrispondente, solo la parte relativa alla sottoscrizione operata con riferimento all’aumento de quo”*.

Tale soluzione, ad opinione del Supremo Consesso, non appare incompatibile con i principi della “unitarietà” e “non frazionabilità” della quota sociale, in quanto se, da un lato, la quota di una società a responsabilità limitata è unica per ciascun socio, non potendo essa essere rappresentata da azioni (art. 2468 c.c., comma 1, c.c.), dall’altro lato essa può essere divisa, come si desume dalla lettera dello stesso art. 2466 c.c. nella parte in cui si prevede che la quota del socio moroso possa essere venduta “agli altri soci in proporzione della loro partecipazione”, al pari di quanto previsto nell’art. 2473 c.c., comma 4, c.c. per l’ipotesi del recesso del socio, nonché in ragione della pacifica alienabilità parziale della quota sociale, fatto salvo il caso in cui lo statuto esplicitamente contempra l’indivisibilità della quota di ciascun socio.

3. Pertanto, ritenendo Questo Arbitro di aderire all’orientamento di legittimità suesposto, deve concludersi che risponda al precetto di legge, nonché ai principi di buona fede e correttezza i quali necessariamente informano anche i rapporti societari, che la procedura di annullamento della quota del socio moroso di S.R.L., con corrispondente abbattimento del capitale, sia intrapresa dall’organo amministrativo solo per la frazione della partecipazione sociale sottoscritta in occasione dell’aumento del capitale sociale rimasto in tutto o in parte ineseguito, e non per la parte di cui il socio fosse titolare prima della deliberazione di aumento stessa.

Infatti, l’inadempimento del socio all’obbligo di versare quanto sottoscritto riguarda non l’intera quota, posseduta dopo l’aumento e risultante dalla somma di questa con la partecipazione originaria, ma solo la porzione derivante dall’aumento di capitale, deliberato dall’assemblea nel corso della vita sociale se l’iniziale debito da conferimento fosse stato regolarmente, a suo tempo, onorato.

Ciò in quanto, come a lungo sostenuto dalla dottrina prevalente e ormai consolidato anche nella giurisprudenza di legittimità, con l'aumento del capitale sociale non c'è una modifica dell'originaria obbligazione di conferimento, ma la nascita di una nuova e differente obbligazione, ragion per cui il socio moroso nel pagamento del successivo aumento del capitale sociale a pagamento non potrà, *tout court*, essere escluso dalla compagine sociale, bensì la società realizzerà una semplice riduzione del capitale sociale solo per la parte corrispondente al conferimento dovuto in forza della sottoscrizione dell'aumento (costituendo, dunque, una riduzione in parte nominale, con riguardo alla quota non liberata, ed in parte reale, con riguardo al versamento parziale operato dal socio) e non per l'intera misura della partecipazione, di cui il socio sia titolare.

4. Ciò argomentato in punto di diritto, occorre osservare come la resistente società "██████████", in corso di giudizio, abbia essa stessa preso atto dell'arresto giurisprudenziale suesposto, procedendo, con memoria integrativa depositata a mezzo P.E.C. in data 13.06.2020, a precisare la propria domanda, chiedendo di *"confermare la delibera dell'Organo Amministrativo del 29.11.2019, notificata al sig. ██████████ in data 02.12.2019, con il quale quest'ultimo veniva escluso come socio con conseguente riduzione del capitale sociale, solo per la parte corrispondente al conferimento dovuto in forza della sottoscrizione dell'aumento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2466 c.c. per preliminarmente di mancato versamento del conferimento (pari ad € 22.500,00) per aumento di capitale deciso con delibera assembleare del 12.02.2019 e sottoscritto, rimanendo il sig. ██████████ socio per la quota parte corrispondente al capitale inizialmente versato"*.

Detta domanda, come precisata, è inammissibile e va rigettata.

Ciò in quanto codesto Arbitro è chiamato a pronunciarsi, esclusivamente, sulle domande avanzate dalle parti, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., ossia l'invalidità o meno della delibera dell'amministratore unico, oggetto di giudizio, e l'eccezione di improcedibilità della domanda, non potendo spingersi *ultra petita partium*.

Non rientra, quindi, nella giurisdizione devoluta all'Arbitro compiere pronunce additive e/o sostitutive, né può ravvisarsi, nel caso in esame, la possibilità di annullamento parziale di una delibera dell'organo amministrativo che dispone *tout court* l'esclusione del socio ██████████ dalla compagine sociale della "██████████", senza alcuna precisazione e/o specificazione, di talché è esclusa *in re ipsa* la possibilità di una conferma parziale della delibera.

Al fine di prendere atto dell'intervenuto arresto giurisprudenziale, la società resistente avrebbe potuto, probabilmente, applicare analogicamente lo strumento messo a disposizione dall'art. 2377 co. 8 c.c.,

c.d. sostituzione della delibera impugnata con altra conforme a legge, ma, nelle more del giudizio arbitrale, ciò non è avvenuto, e all'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno chiesto l'emissione del lodo arbitrale.

5. Pertanto, alla luce delle argomentazioni di diritto sopra affrontate – tenendo altresì presente che lo statuto sociale della società “ [REDACTED] ” non prevede espressamente la indivisibilità della quota (che, al contrario, deve ritenersi divisibile, come dimostrato dalla circostanza che in data 27.07.2017, il sig. [REDACTED] vendette al figlio [REDACTED] parte, dividendole, delle proprie quote di partecipazione) – deve dichiararsi l'illegittimità della delibera dell'amministratore unico di esclusione del socio moroso ai sensi dell'art. 2466 c.c. adottata in data 29.11.2019, notificata al sig. [REDACTED] in data 02.12.2019, delibera che va annullata ad ogni effetto di legge, con tutti gli adempimenti consequenziali a carico dell'organo amministrativo della resistente società [REDACTED]

La società “ [REDACTED] ”, infatti, dovrà adottare, per il tramite del suo amministratore unico, nuova delibera di esclusione del socio moroso [REDACTED] ai sensi dell'art. 2466 c.c. avendo cura di specificare la precisa portata della stessa, limitata cioè alla sola quota (euro 30.000,00) dell'aumento di capitale deliberato in data 12.02.2019 e sottoscritta dal [REDACTED] in data 11.03.2019, rimanendo esso [REDACTED] socio per la quota parte corrispondente al capitale inizialmente versato.

6. In ogni caso, la società “ [REDACTED] ” avrà pieno diritto, all'esito del nuovo procedimento di esclusione da adottarsi, a trattenere ed accantonare a riserva l'importo versato di € 7.500,00 pari al 25% del nuovo capitale sottoscritto dal [REDACTED], a titolo di sanzione ex art. 2466 c.c., somme la cui restituzione, d'altronde, non è stata oggetto di espressa domanda da parte dell'istante nel presente giudizio.

7. Per quanto concerne le spese della presente procedura arbitrale e di lite, ritenuto che il giudizio arbitrale è stato necessario ai fini della cessazione del pregiudizio dell'istante, determinato dalla delibera di esclusione, questo Arbitro ritiene doversi applicare il principio per cui le spese gravano su chi è causa del giudizio e seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., tenendosi, tuttavia, in debito conto, nella determinazione del loro ammontare, della novità della questione giurisprudenziale sottoposta, dal momento che la pronuncia sul punto della Suprema Corte di Cassazione, n. 1185/2020, è coeva alla lite e successiva alla delibera di esclusione del socio.

P.Q.M.

L'Arbitro Unico, *contrariis reiectis*, definitivamente pronunciando sulla controversia, così provvede:

- 1) Rigetta l'eccezione di improcedibilità della domanda, formulata dalla società "██████████";
- 2) Accoglie la domanda dell'istante, ██████████, e, previa declaratoria di illegittimità, annulla la delibera/determinazione del 29.11.2019 assunta dall'amministratore unico, sig. ██████████, della società "██████████." e comunicata al signor F ██████████ con raccomandata a/r n. 15358274337-3 consegnata in data 02.12.2019, con la quale il signor F ██████████ veniva escluso dalla compagine sociale della "██████████", ai sensi dell'articolo 2466 c.c., per effetto del mancato versamento del 75% del capitale sociale sottoscritto, corrispondente ad euro 22.500,00, all'esito di delibera del 12.02.2019 di aumento a pagamento del capitale sociale della ██████████ con tutti gli adempimenti consequenziali a carico dell'organo amministrativo della resistente società "██████████";
- 3) Pone definitivamente a carico della società "██████████.", in persona del l.r.p.t., le spese e competenze del procedimento arbitrale, liquidate e già versate all'Arbitro, come segue:
ad esso Arbitro Unico, ██████████ la somma complessiva di euro 8.000,00 (ottomila/00), oltre spese generali (15% sul compenso totale) euro 1.200,00, C.P.A. 4% euro 368,00 per complessivi euro 9.568,00 (novemilacinquecentosessantotto/00), non soggetto a I.V.A. ai sensi dell'art. 1, commi 54-89 L. 190/2014 (regime forfettario agevolato);
- 4) Condanna la società "██████████", in persona del l.r.p.t., al pagamento integrale delle spese di lite in favore di ██████████, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.

Così deciso nella sede dell'arbitrato, sita in Frattamaggiore via croce San Sossio 25, li 28/10/2020

L'Arbitro Unico

██████████